SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1531)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3053**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 1985

Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Assistenza allo sviluppo - Contributi ad enti*)

Ai fini previsti dal precedente comma è stabilito un contributo di lire 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 2.

È autorizzata altresì la partecipazione dell'Italia alla *Special Facility* per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di lire 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 3.

Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.